

CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGORI, DAMIANO

Modifica all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni

Presentata l'11 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso 24 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato la legge n. 228 che prevede, all'articolo 1, comma 400, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal decreto legislativo n. 368 del 2001 (adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999). In particolare, l'articolo 4 prevede che il termine del « contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta

e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 5 prevede poi che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di

interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dalla sopracitata disposizione, tuttavia, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Occorre altresì sottolineare che la cosiddetta norma « salva precari », così come è stata soprannominata dai *media*, assume carattere urgente e transitorio, rimandando certamente ad un intervento legislativo più organico. Purtroppo la data del 31 luglio 2013 si avvicina pericolosamente e, nel quadro di un confronto certamente complesso, ancora non si è trovato il modo per affrontare la scadenza dei contratti in vigore. La difficile fase politica, che rende incerta la composizione di un nuovo Governo certamente non agevola la composizione di tale problematica. Inoltre, la previsione di un arco temporale così limitato si è rivelata insufficiente, visto che ancora manca, o è stata

avviata solo parzialmente, la prevista attuazione dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, che detta disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro.

Ecco che vi è bisogno di agire subito. Stiamo parlando di lavoratori impegnati quotidianamente nel garantire servizi pubblici indispensabili ai cittadini, come medici, infermieri, educatrici di asili nido e operatori di prefetture e questure. Nelle ultime settimane, la questione relativa alla proroga dei contratti subordinati a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, anche oltre la data del 31 luglio 2013, vista l'assenza di ulteriori interventi governativi, è stata discussa anche in sede di Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), dove la maggior parte delle sigle sindacali rappresentative ha espresso forti perplessità sulla paventata proroga del blocco dei rinnovi contrattuali, unanimemente deprecata, con il conseguente rischio di invadere la disciplina delle relazioni sindacali di settore definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

La presente proposta di legge intende assolvere ad una priorità fondamentale: la prosecuzione dei contratti in essere dopo la scadenza prevista dalla legge, nel solco di una stabilizzazione programmata degli attuali precari. Di conseguenza, la proposta di legge consta di un solo articolo, il quale stabilisce la proroga di tali contratti oltre la data del 31 luglio 2013, per ulteriori sei mesi, e quindi fino e non oltre il 31 dicembre 2013, nel rispetto dei vincoli di bilancio, così come presenti nella legge 24 dicembre 2012, n. 228

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Proroga dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato).*

1. Al comma 400 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « fino e non oltre il 31 luglio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « fino e non oltre il 31 dicembre 2013 ».

€ 1,00



17PDL0003750